

Disciplinare per la utilizzazione delle aree di sosta adiacenti al Palazzo Provinciale

Art. 1 (Oggetto)

1. Il presente Disciplinare disciplina la utilizzazione delle aree di sosta adiacenti al Palazzo Provinciale, identificate dalle seguenti suddivisioni:

- a) area 1: Autoparco Provinciale;
- b) area 2: Lato dx del Palazzo Provinciale (fianco sede Inps);
- c) area 3: Lato sx del Palazzo Provinciale (fianco case ex dipendenti provinciali);
- d) area 4: Piazzale di fronte al Palazzo Provinciale.

2. Il parcheggio è autorizzato esclusivamente per motivi di lavoro. Sull'auto dovrà essere visibile il contrassegno, rilasciato dall'Ente, e gli estremi della targa dell'auto autorizzata (max due targhe auto per ciascun posto auto concesso ad un singolo avente diritto). L'omessa esposizione del contrassegno, il parcheggio in uno spazio diverso da quello assegnato o l'utilizzo di auto diverse da quelle autorizzate, sono sanzionati con la sospensione dell'autorizzazione, fino alla sua revoca in caso di reiterazione. Saranno, naturalmente, fatti salvi casi del tutto eccezionali quali, il guasto meccanico, la sosta forzata, ecc., tali da motivare l'uso di un mezzo diverso (che dovrà comunque essere comunicato).

Art. 2 (Area di sosta 1)

1. Sono consentiti l'accesso, la sosta ed il ricovero presso l'area 1 (Autoparco Provinciale) agli automezzi ed ai veicoli destinati ai servizi dell'Amministrazione.

2. Sono autorizzati ad utilizzare l'area di sosta 1 per i propri veicoli privati anche i Dirigenti, gli autisti dell'Autoparco, e gli agenti di Polizia Provinciale, nei limiti temporali dell'orario di servizio e comunque in numero tale da non creare disagi alla circolazione ed alla sicurezza del sito.

Art. 3 (Area di sosta 2)

1. Sono autorizzati ad utilizzare l'area di sosta 2 per i propri veicoli privati il Segretario Generale, il Direttore Generale, il Datore di Lavoro, e i Consiglieri Provinciali assegnatari, e n.2 stalli per il personale tecnico esterno addetto alle manutenzioni, nei limiti temporali dell'attività istituzionale e comunque in numero tale da non creare disagi alla circolazione ed alla sicurezza del sito.

Art. 4 (Area di sosta 3)

1. Sono autorizzati ad utilizzare l'area di sosta 3 per i propri veicoli privati i Consiglieri Provinciali assegnatari.

2. A seguito di avviso interno, su specifica richiesta, possono essere autorizzati ad utilizzare gli stalli di sosta dell'area 3 per i propri veicoli privati i dipendenti provinciali che prestano servizio presso la sede centrale, nei limiti temporali dell'orario di servizio e comunque in numero tale da non creare disagi alla circolazione ed alla sicurezza del sito. Il numero degli stalli disponibili è definito con atto ricognitivo del Dirigente del Settore Patrimonio, Sviluppo e Mobilità.

3. Le richieste di cui al comma 1 sono inoltrate al Settore Patrimonio, Sviluppo e Mobilità e, per conoscenza, alla Segreteria Generale. Il Dirigente del Settore Patrimonio, Sviluppo e Mobilità procederà, avvalendosi di una Commissione dallo stesso nominata, con l'eventuale supporto del Medico Competente, a valutare le stesse, al fine di elaborare una specifica graduatoria, secondo i seguenti criteri:

Descrizione	Punteggi
Portatori di disabilità fisiche gravemente invalidanti per le quali è prevista l'indennità di accompagnamento (invalidi civili totali a causa di minorazioni fisiche o psichiche per i quali è stata accertata l'impossibilità di deambulare senza l'aiuto di un accompagnatore) e ai dipendenti sottoposti a terapie salvavita. <i>La condizione deve essere comprovata mediante: Certificazione della ASL competente rilasciata nell'ultimo biennio.</i>	PRIORITÀ
Portatori di disabilità fisiche in possesso di certificazione di invalidità (pari o superiore al 60% o anche inferiore in caso di documentata difficoltà di deambulazione) o Legge 104/92 art. 3 comma 3 <i>La condizione deve essere comprovata mediante: Certificazione dalla ASL competente rilasciata nell'ultimo biennio.</i>	punti 50
Stato di gravidanza. <i>La condizione deve essere comprovata mediante: Certificato ASL.</i>	punti 50

Nucleo familiare monogenitoriale, per ogni figlio, iscritto/frequentante l'asilo nido/scuola materna o la scuola elementare/medie sino al compimento del quattordicesimo anno di età. Il figlio deve essere convivente o in affidamento condiviso. <i>La condizione deve essere autocertificata con indicazione età.</i>	Max punti 30 (inversamente proporzionale all'età del figlio)
Per ogni figlio iscritto/frequentante l'asilo nido/scuola materna o la scuola elementare/medie sino al compimento del quattordicesimo anno di età. Il figlio deve essere convivente. <i>La condizione deve essere autocertificata, con indicazione età.</i>	Max punti 20 (inversamente proporzionale all'età del figlio)
Anzianità anagrafica.	Max 25 punti (proporzionale all'età del dipendente)

4. Le fattispecie possono essere cumulate, comportando la sommatoria dei punti.

5. Qualora fossero riscontrate dichiarazioni mendaci, il dipendente decadrà immediatamente dal beneficio concesso, e verrà attivato il relativo procedimento disciplinare, oltre a dare comunicazione all'Autorità Giudiziaria.

6. Le autorizzazioni al parcheggio sono rilasciate dal Segretario Generale secondo l'ordine della graduatoria approvata con determinazione dirigenziale del Dirigente del Settore Patrimonio Sviluppo e Mobilità. Essa non potrà avere una durata superiore ai sei mesi.

7. La graduatoria di cui al presente articolo ha durata biennale, e alla scadenza della stessa, dovrà essere emanato nuovo avviso interno, per la ripetizione della procedura autorizzatoria.

8. A conclusione del periodo semestrale di autorizzazione, si procederà allo scorrimento della graduatoria, in virtù dei principi di trasparenza, parità di trattamento tra tutto il personale dipendente e rotazione. Avranno diritto al mantenimento dell'autorizzazione, senza interruzioni dopo la decorrenza del semestre e per tutta la durata della certificazione, i dipendenti riconosciuti beneficiari di indennità di accompagnamento o sottoposti a terapie salvavita (PRIORITA').

9. In caso di aggravamento delle patologie di cui al criterio PRIORITA', ovvero di prima certificazione - sempre nell'ambito dello stesso criterio, l'interessato può chiedere l'aggiornamento della graduatoria, anche prima dello scadere della vigenza della stessa. La decorrenza della nuova posizione avverrà in ogni caso al termine del semestre già autorizzato.

10. Al di fuori dei casi disciplinati dai precedenti commi, sono previste le seguenti riserve per gli stalli di sosta dell'area 3:

- n. 3 stalli sono riservati in via esclusiva a dipendenti dello staff del Presidente della Provincia, in ragione del particolare orario di lavoro degli stessi, fino alla fine del mandato amministrativo;
- n. 3 stalli riservati al personale di portineria, in ragione del particolare orario di lavoro degli stessi;
- n. 1 stallo è riservato al personale dell'Avvocatura Provinciale per agevolare lo spostamento presso gli uffici giudiziari;
- n. 1 stallo è riservato al gestore del servizio di bar interno per facilitare le operazioni di carico/scarico merci.

Art. 5 (Area di sosta 4)

1. Sono autorizzati ad utilizzare l'area di sosta 4 per i propri veicoli privati i Sindaci, gli amministratori comunali e gli utenti autorizzati dalla Presidenza, in occasione dello svolgimento dell'Assemblea Provinciale o di particolari manifestazioni o ricorrenze, per la durata temporale delle stesse e comunque in numero tale da non creare disagi alla circolazione ed alla sicurezza del sito.

2. In tutti gli altri casi, l'accesso all'area con veicoli è interdetto.

Art. 6 (Vigilanza)

1. La Polizia Provinciale, in collaborazione con il Settore Patrimonio Sviluppo e Mobilità, è chiamata a vigilare sulla corretta applicazione del presente disciplinare, inibendo l'accesso non autorizzato alle aree di sosta e segnalando immediatamente eventuali abusi.

2. I proprietari di eventuali veicoli che ostacolassero la circolazione o che mettessero a repentaglio la sicurezza del parcheggio, se non prontamente rimossi, ove dipendenti dell'Ente saranno oggetto di eventuale procedimento disciplinare. Inoltre qualora il veicolo mettesse a repentaglio la sicurezza dei parcheggi, l'Amministrazione si vedrà costretta a rimuovere forzatamente lo stesso. La medesima azione è prevista per veicoli appartenenti a soggetti esterni alla Amministrazione Provinciale, che illegittimamente occupino stalli delle aree di sosta di cui all'art. 1.

Art.7

(Rinvio)

1. Sono abrogate tutte le norme e le disposizioni preesistenti in contrasto con il presente Disciplinare.
2. Le autorizzazioni rilasciate, a qualunque titolo, prima della adozione del presente Disciplinare, sono revocate a far data dal trentesimo giorno di pubblicazione del Disciplinare sul sito dell'Ente.
3. Il presente Disciplinare è pubblicato sul sito istituzionale della Provincia nella sezione Regolamenti.
4. Per quanto non espressamente previsto dal presente Disciplinaresi fa riferimento alle vigenti norme in materia.